



COMUNE DI PIETRAPAOLA

(PROVINCIA DI COSENZA)

^^^^^^^^^^^^

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26	DEL 25-05-2022
--------------	-----------------------

Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APPROVAZIONE QUADRO DEI COSTI E DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022.
--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze del Comune la Giunta Comunale, regolarmente convocata, si è riunita nelle seguenti persone:

NIGRO Pietro	SINDACO	P
LONGO Giuseppe	ASSESSORE	P
ALBIDONE Domenico	ASSESSORE	A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TERESA ALOISIO**.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

Soggetta a ratifica	N
Comunicazione ad altri Enti	N
Immediatamente eseguibile	S

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni prescrive, tra l'altro, l'obbligo di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- L'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/ 2006 (legge finanziaria 2007), dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- L'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, recante "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, con il quale viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio degli Enti Locali, sino al 31.03.2022;
- L'art. 3, comma 55-sexiesdecies, del decreto-legge 22 dicembre 2021, n. 228, che differisce, per l'esercizio 2022, al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e con il quale viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali, sino al 31.05.2022;

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Pietrapaola gestisce il servizio idrico integrato "in economia" e quindi direttamente l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/2011 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

RICHIAMATI:

- La Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477, la quale prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono:

- a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
 - b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);
 - c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- La Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2012)673, recante il *“Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”*, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di *“prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”*, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - a) fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo;
 - b) fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante, per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti, nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione;
 - L'articolo 1, comma 1, della legge n.481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
 - L'articolo 154, comma 1, del D.lgs. n.152/06, come modificato dal D.P.R. n. 116/2011, prevede che *“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”*;
 - L'articolo 154, comma 4, del D.lgs. n.152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge n.179/12, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”*;
 - L'art. 10, comma 14, del decreto legge n.70/11 prevede che *“L'Agenzia ... - [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”*;
 - L'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità precisa che essa:

- “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
- “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
- “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
- L'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un “Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell' Unione Europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”;
- L'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “al fine di garantire l' accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)”, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, “definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”;
- Da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che “nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” e prevede che la stessa “definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”;

CONSIDERATO CHE:

- Ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- Con deliberazione n. 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì

evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;

- Con deliberazione n. 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l’Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;
- Con deliberazione n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 l’Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un “consumo pro capite” e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;
- Con deliberazione n.897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017 l’Autorità ha approvato le modalità applicative del “Bonus Idrico” per gli utenti domestici economicamente disagiati;
- Con deliberazione 918/2017/R/IDR del 27/12/2017 l’Autorità ha emanato le procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2);
- Con deliberazione n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” ha definito la nuova metodologia per il calcolo dei corrispettivi, per il servizio idrico integrato, per il periodo regolatorio 2020-2023;
- La deliberazione n. 580/2019 sopra richiamata, in particolare, ricomprende all’art. 31 dell’Allegato alla stessa, lo schema regolatorio di convergenza - alternativo agli schemi regolatori “classici” - che si applica “ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell’avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio, ai sensi della normativa vigente” (cfr. Calabria), ovvero alla fattispecie dei Comuni che gestiscono in economia diretta il servizio idrico integrato;
- Il dispositivo regolamentare deliberato dall’Autorità nazionale di Regolazione prevede, quindi e per la prima volta, una specifica forma di regolazione “semplificata”, che consente l’attuazione, sebbene transitoriamente, della regolazione del servizio idrico integrato anche per quelle realtà (prevalentemente presenti al Sud, ma che permangono, ancorché in modo meno evidente, anche nel resto d’Italia) dove l’elevata frammentazione gestionale e soprattutto le ridottissime dimensioni dei gestori (in larga prevalenza gestioni in economia comunali) non hanno permesso l’avvio della regolazione stessa;
- La norma specifica, denominata “schema di convergenza” - proprio per indicarne la valenza transitoria verso un adeguamento pieno alla disciplina regolatoria - è finalizzata al superamento del cosiddetto “water service divide”, inteso come vero e proprio “ritardo” sia regolatorio, sia soprattutto nella qualità dell’erogazione al cittadino del servizio idrico integrato delle regioni meridionali rispetto alla buona qualità dei servizi del centro nord del Paese. E ciò proprio nello spirito, da parte di ARERA, di promuovere, attraverso un sistema certo di regole e meccanismi di penalità/premialità (sistema incentivante), una progressiva crescita della qualità, del corretto costo efficiente del servizio, nonché una spinta agli investimenti attraverso un sistema che supporta e garantisce la finanziabilità degli interventi;

VISTA la Nota Metodologica dell’Autorità Idrica per la Calabria (AIC) predisposta sulla scorta della deliberazione ARERA n. 580/2019, di seguito riportata in sintesi nei diversi passaggi, prodromici, da attivare in tempi rapidi:

1. *L’Autorità Idrica della Calabria comunica ad ARERA di volere ricorrere allo schema di convergenza, illustrando specificatamente quali siano gli obblighi ed i vincoli per la corretta applicazione dello schema di regolazione (interlocuzione iniziale);*
2. *Il Gestore (Comune), dal canto suo, sigla con l’Autorità Idrica della Calabria un formale protocollo di impegni per la implementazione progressiva della regolazione del Servizio idrico integrato e*

- contestualmente fornisce i dati previsti per le casistiche a) o b) del co.6 dell'art. 31 dell'Allegato alla deliberazione ARERA 580/2019, in alternativa, la dichiarazione di totale assenza di dati validabili, sia di costo del servizio che di ricavi tariffari;*
3. *Ancora, l'Autorità Idrica della Calabria, una volta definito e sottoscritto il protocollo degli impegni da parte del Gestore (Comune), predispose la relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito, il programma di impegni dettagliato per anno nel caso di avvio di processi di aggregazione per affidamento al Gestore Unico d'Ambito, provvede alla determinazione delle tariffe per il Gestore (Comune) secondo lo Schema regolatorio di convergenza e predispose l'articolazione dei corrispettivi del servizio (TICSI); quindi, invia la specifica istanza ad ARERA, corredata anche del proprio "Piano degli obblighi" e del "Protocollo di impegni" firmato dal Gestore (Comune);*
 4. *Dall'approvazione da parte dell'Autorità Idrica della Calabria dello Schema di convergenza si attivano sia la tariffa per il Gestore (Comune) che l'attività di monitoraggio e verifica degli impegni sottoscritti dal Gestore (Comune) per consentire il soddisfacimento delle scadenze del Piano degli obblighi;*

DATO ATTO CHE:

- L'aggiornamento tariffario attraverso il ricorso allo Schema di convergenza rimane condizionato agli obblighi, vincolanti, da parte del gestore (Comune) di:
 - *registrazione al portale ARERA e a quello della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);*
 - *applicazione in bolletta delle componenti perequative (UI) previste dalla regolazione e il relativo versamento alla CSEA;*
 - *iscrizione al sistema SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) implementato da ANCI per ARERA al fine della gestione del bonus idrico per le famiglie in condizione di disagio economico e sociale;*
 - *adozione della Carta dei Servizi;*
- Ove fosse riscontrata l'assenza di almeno uno degli obblighi di cui all'art. 31 dell'Allegato alla deliberazione n.580/2019, sopra richiamata, e di quelli ora elencati, il Comune gestore ricadrebbe nell'ambito delle casistiche di determinazione della tariffa d'ufficio (*Applicazione di un moltiplicatore tariffario negativo (Theta 0,9), che comporta l'iscrizione a bilancio per l'anno corrente del valore dei costi dell'anno precedente ridotti del 10%.*), ai sensi del comma 5.8 della deliberazione n.580/2019, e sarebbe tenuto a versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), ai sensi del comma 9.3 della medesima deliberazione, le somme corrispondenti al 10% dell'ammontare delle tariffe applicabili agli utenti (nell'anno 2019), fino a quando perdurerà l'inerzia;

TENUTO CONTO CHE:

- L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con propria deliberazione 2 Novembre 2017 (738/2017/R/IDR), ha escluso dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore θ pari ad 1, per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, le gestioni idriche della Regione Calabria, ivi inclusa quella condotta da questo Ente, nelle more dell'acquisizione dalla Regione Calabria degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- Con deliberazione 27 dicembre 2017 n. 918/2017/IDR, avente ad oggetto "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (riferito al biennio 2018-2019), all'articolo 13 rubricato "Procedura di approvazione dell'aggiornamento biennale" l'ARERA ha stabilito, tra l'altro, che l'Ente di governo d'Ambito – nel caso di specie l'Autorità Idrica della Calabria (AIC) – ai fini dell'approvazione da parte della predetta Autorità nazionale, trasmetta, entro

il 30 aprile 2020 e previa validazione delle informazioni fornite dai gestori, “l’atto o gli atti deliberativi di approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2020 e 2021”;

- Allo stato, non risulta l’approvazione da parte dell’ARERA dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2020 e 2021 elaborate dall’Ente di governo d’Ambito della Calabria;

DATO ATTO CHE, nelle more dell’adozione degli atti contemplati dalla predetta delibera dell’ARERA n. 580/2019 e in attesa di definire un Protocollo di intesa con l’AIC, questo Ente si è dotato di un sistema di rilevazione dei consumi che vengono fatturati in base alla lettura dei contatori e che nel proprio sistema di erogazione del servizio idrico integrato e nella correlata tariffazione ha stabilito:

- il superamento del minimo impegnato negli usi domestici;
- la fissazione di quattro fasce di costo per le utenze domestiche comprese le eccedenze;

RITENUTO, AL MOMENTO, PERTANTO NECESSARIO aggiornare le tariffe per l’esercizio 2021 secondo le disposizioni emanate dall’Autorità ARERA, come previsto dalla delibera N. 918/2017/R/IDR, come previsto anche nell’Art. 8 delle Del. 664/2015/R/IDR;

ESAMINATA la documentazione allegata ed il calcolo tariffario predisposto;

DATO ATTO CHE:

- Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, compete alla Giunta comunale la determinazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio di preventivo;
- Ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compete al Consiglio comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, prendere atto delle deliberazioni della Giunta comunale di determinare le tariffe e le aliquote d’imposta;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;
- Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni recante: “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO, ALTRESI’, CHE sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri e le attestazioni previsti dall’articolo 49, comma 1 e dall’articolo 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo

18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, i cui esiti vengono inseriti nella presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme legali;

DELIBERA

Per le ragioni indicate in premessa, tutte qui richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/1990:

- 1) **DI APPROVARE**, per l'anno di imposta 2022, il piano dei costi relativo al Servizio Idrico Integrato, come riportato nel seguente prospetto:

TARIFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022-PROSPETTO DIMOSTRATIVO 1	
COSTI IVA COMPRESA	
<i>Descrizione</i>	<i>Importo previsto</i>
Acquedotto - gestione - acquisto di beni	€ 5.000,00
Acquedotto - provvista acqua - pagamenti alla Sorical	€ 28.000,00
Fognatura - gestione - prestazione di servizi	€ 9.000,00
Impianti di depurazione - acquisto di beni	€ 63.599,69
Impianti di depurazione - Energia Elettrica	€ 58.000,00
Acquedotto - gestione - Energia elettrica	€ 29.000,00
Acquedotto - FCDE	€ 78.079,36
Spese personale	€ 10.000,00
TOTALE COSTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022	€ 280.679,05

- 2) **DI APPROVARE**, per l'anno di imposta 2022, le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato ed il piano costi/ricavi come riportati nel seguente prospetto:

TARIFFE E PROSPETTO RICAVI ACQUEDOTTO / USO DOMESTICO (N. UTENZE 1.074)				
Tipo tariffa	Consumo in mc	costo €/mc	mc previsti di erogazione	ricavo in €
Agevolata	da 1 a 50	1,30	30.679	€ 39.882,70
Base	da 51 a 120	1,40	19.405	€ 27.167,00
Eccedenza 1	da 121 a 200	1,60	9.755	€ 15.608,00
Eccedenza 2	oltre 200	1,80	13.181	€ 23.725,80
	Totali		73.020	€ 106.383,50
TARIFFE E PROSPETTO RICAVI ACQUEDOTTO / ALTRI USI (N. UTENZE 36)				
Tipo tariffa	Consumo in mc	costo €/mc	mc previsti di erogazione	ricavo in €
Base	da 1 a 70	1,38	1.419	€ 1.958,22
Eccedenza 1	da 71 a 120	1,50	848	€ 1.272,00
Eccedenza 2	oltre 120	1,85	6.513	€ 12.049,05
	Totali		8.780	€ 15.279,27
TARIFFE FOGNATURA				
	mc previsti di erogazione	costo €/mc		ricavo in €
	81.800	0,25		€ 20.450,00
	Totali			€ 20.450,00
TARIFFE DEPURAZIONE				
	mc previsti di erogazione	costo €/mc		ricavo in €
	81.800	0,50		€ 40.900,00
	Totali			€ 40.900,00
QUOTA FISSA UTENZE DOMESTICHE (CANONE DI MANUTENZIONE)				
	n. utenze	canone man costo unitario		ricavo in €
	1074	€ 65,00		€ 69.810,00
QUOTA FISSA UTENZE ALTRI USI (CANONE DI MANUTENZIONE)				
	n. utenze	canone man costo unitario		ricavo in €
	36	€ 65,00		€ 2.340,00
PROSPETTO RIEPILOGATIVO PREVISIONE ENTRATE				
	RICAVI SERVIZIO ACQUEDOTTO			€ 121.662,77
	RICAVI SERVIZIO FOGNATURA			€ 20.450,00
	RICAVI SERVIZIO DEPURAZIONE			€ 40.900,00
	QUOTA FISSA UTENZE DOMESTICHE			€ 69.810,00
	QUOTA FISSA UTENZE ALTRI USI			€ 2.340,00
	TOTALE RICAVI SOGGETTI AD IVA			€ 255.162,77
	IVA AL 10%			€ 25.516,28
	TOTALE RICAVI (ENTRATE)			€ 280.679,05
	TOTALE SPES E			€ 280.679,05
	PERCENTUALE COPERTURA			100,00%
	RIEPILOGO RICAVI:			
	SERVIZIO ACQUEDOTTO COMPRESO QUOTA FISSA			193.812,77 €
	IVA AL 10%			19.381,28 €
	TOTALE SERVIZIO ACQUEDOTTO			213.194,05 €
	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE			61.350,00 €
	IVA AL 10%			6.135,00 €
	TOTALE SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE			67.485,00 €
	TOTALE COMPLESSIVO			280.679,05 €

- 3) **DI DARE ATTO CHE**, con i proventi del servizio, viene assicurato per l'anno 2022 la copertura del 100,00% dei costi di gestione del servizio idrico integrato;

Infine, stante l'urgenza di provvedere e di porre in essere quanto necessario per dare attuazione alle procedure amministrative previste e conseguenti a quanto sopra deliberato, con separata votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 AI FINI DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 E ART. 147-BIS

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e parere **Favorevole** in ordine all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione dell'atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini del controllo di regolarità amministrativa.

Pietrapaola, 25-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to CESARIO Aurelio Antonio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E APPOSIZIONE VISTO COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 AI FINI DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE, ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ART. 49 E ART. 147-BIS

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile ed in ordine all'attestazione della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini del controllo di regolarità contabile.

Pietrapaola, 25-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SCORZAFAVE MARIA VALENTINA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TERESA ALOISIO

II SINDACO
F.to Dott. Pietro NIGRO

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Pietrapaola, 19-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to SCORZAFAVE MARIA VALENTINA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Pietrapaola, 25-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to SCORZAFAVE MARIA VALENTINA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, ove rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Pietrapaola, 19-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to SCORZAFAVE MARIA VALENTINA

È copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Pietrapaola, 19-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
SCORZAFAVE MARIA VALENTINA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)